UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma

D.R. 76 del 07.10.2021

Il Rettore

Visto lo Statuto di UnitelmaSapienza, emanato con D.R. 72 del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 316 del 21 dicembre 2020 che prevede, all'art. 33 che i Regolamenti siano approvati, ove non diversamente previsto, dal Consiglio d' Amministrazione, sentito il Senato Accademico;

Preso atto della necessità di regolamentare gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio del personale docente e ricercatore di UnitelmaSapienza;

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 27 maggio 2021 nella quale è stato presentato "Il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori di UnitelmaSapienza";

Vista la delibera del Senato Accademico del 13 luglio 2021 dove è stato esaminato "Il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori di UnitelmaSapienza";

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23 settembre 2021 nella quale, recepite tutte le osservazioni formulate dal Senato Accademico, è stato approvato "Il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori di UnitelmaSapienza".

Decreta

È emanato, nel testo allegato n. 1, "Il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori di UnitelmaSapienza".

Il Rettore
Antonello Folco Biagini

UnitelmaSapienza
Viale Regina Elena, 295
00161 Roma
unitelmasapienza.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI UNITELMASAPIENZA

UnitelmaSapienza
Università degli studi di Roma

www.unitelmasapienza.it

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, di "UnitelmaSapienza" (di seguito indicata anche come "Università").
2. I suddetti incarichi si distinguono in:
   a) attività incompatibili;
   b) attività compatibili previa autorizzazione;
   c) attività compatibili senza autorizzazione.

Art. 2
Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore

1. La posizione di professore e di ricercatore è incompatibile con:
   a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Università;
   b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del presente Regolamento per i professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito;
   c) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa di riferimento;
   d) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, *ex* art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) per i professori con regime di impegno a tempo definito;
   e) l'esercizio di attività libero-professionale, da ritenersi incompatibile nel solo caso di regime di impegno a tempo pieno;
   f) l'esercizio, a qualsiasi titolo, di attività presso altre Università telematiche.

Art. 3
Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Università e che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali a loro affidate:
   a) funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
   b) incarichi di insegnamento presso altri Atenei, pubblici o privati, nei limiti della normativa vigente e di altre eventuali regolamentazioni interne, e fermo il divieto di cui all'art. 2, lett. f);
   c) incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche;
   d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Università;
   e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
   f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi o organismi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati;
   g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;
   h) incarichi di subcommissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative e altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
   i) incarichi di perizie e consulenze conferite da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, purché non si configurino come attività libero-professionale;
   j) incarichi di curatore fallimentare.

Art. 4
Attività compatibili non soggette ad autorizzazione

1. I professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, a condizione che l'incarico non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Università, le seguenti attività:
   a) attività di valutazione e di referaggio;
   b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
   c) attività di collaborazione e ricerca scientifica presso strutture pubbliche, nonché di partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri Organi costituzionali dello Stato;
   d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
   e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
   f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
   g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
   h) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
   i) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, nel rispetto di quanto previsto da eventuali regolamentazioni interne;
   j) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
   k) attività di collaborazione scientifica e consulenza, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi, purché non svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero-professionali;

l) incarichi istituzionali o gestionali in enti, consorzi e società partecipate e/o controllate, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da UnitelmaSapienza, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con UnitelmaSapienza;

m) incarichi di perizie e consulenze tecniche ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico di UnitelmaSapienza;

n) ogni altro incarico anche retribuito, il cui oggetto non sia ricompreso tra le attività incompatibili o soggette ad autorizzazione, in base agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

2. I professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali e a condizione che non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Università:

   a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
   b) attività di lavoro autonomo anche continuative;
   c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;
   d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;
   e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.

3 I professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito sono tenuti a comunicare all'Università le attività indicate all'art. 3, comma 1, lettere b) e c). La comunicazione è effettuata al Magnifico Rettore all'indirizzo pec unitelmasapienza@pec.it.

Articolo 5
Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, deve verificarsi che l'attività sia svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali e al di fuori dei locali universitari, e che non preveda l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Università, salvo che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

2. Possono essere autorizzati incarichi il cui impegno complessivo - congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri incarichi soggetti ad autorizzazione in essere nell'anno di riferimento - non sia in ogni caso superiore alle 750 ore per anno solare.

Articolo 6
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Magnifico Rettore all'indirizzo pec unitelmasapienza@pec.it e deve contenere i seguenti elementi:
   a) il nominativo del dipendente e relativo codice fiscale;
   b) il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale e/o la Partita IVA, nonché la sede legale del medesimo;
   c) l'oggetto dell'incarico;
   d) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno orario richiesto per il suo espletamento;
   e) l'attestazione del carattere occasionale dell'incarico;
   f) il compenso lordo previsto o presunto.
2. La richiesta deve essere avanzata di norma almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa o, in difetto, non appena il docente interessato ha notizia dell'intenzione del Committente di conferirgli l'incarico; l'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
3. In presenza di incarichi conferiti in data anteriore ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.
4. Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Magnifico Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del Docente interessato. Per il Rettore, la competenza sulle autorizzazioni ad eventuali incarichi extra istituzionali spetta al Senato Accademico.
5. L'Organo accademico competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del precedente comma, entro e non oltre il termine di cui al comma 6 del presente articolo, valutata la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ivi compresa la verifica di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interessi, comunica l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.
6. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

7. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma, l'autorizzazione si intende concessa, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.

Articolo 7
Controlli e sanzioni per svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio si applicano le sanzioni previste nel Regolamento disciplinare di docenti e ricercatori di UnitelmaSapienza.

Articolo 8
Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative in materia, ove compatibili.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni del Titolo III del vigente Regolamento sul personale docente e ricercatore di UnitelmaSapienza emanato il 28.05.2015.